

Il Segretario generale
della Gestione Associata Alta Val di Sole
Gasperini dott. Alberto



COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Sommario

TITOLO I. NORME GENERALI.....	3
Art. 1. Oggetto del Regolamento	3
Art. 2. Definizioni.....	3
Art. 3. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	6
Art. 4. Classificazione dei rifiuti.....	6
Art. 5. Gestione e costo del servizio	7
Art. 6. Istituzione della tariffa.....	7
Art. 7. Determinazione della tariffa.....	8
Art. 8. Presupposto per l'applicazione della tariffa	8
Art. 9. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	9
TITOLO II. COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE	10
Art. 10. Locali ed aree soggette	10
Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	10
Art. 12. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	12
Art. 13. Esclusioni.....	14
Art. 14. Agevolazioni	16
Art. 15. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani	17
Art. 16. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento	18
Art. 17. Riduzioni per motivi di servizio	19
TITOLO III. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	20
Art. 18. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	20
Art. 19. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	20
TITOLO IV. DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE	21
Art. 20. Dichiarazioni	21
Art. 21. Verifiche.....	24
Art. 22. Informazioni all'utenza.....	25
Art. 23. Riscossione	25
ART. 24 Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	26
Art. 25. Rimborsi e conguagli	27
Art. 26. Violazioni	28
Art. 27. Tariffa giornaliera di smaltimento.....	28
Art. 28. Manifestazioni ed eventi	29
Art. 29. Responsabile	29
TITOLO V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	30
Art. 30. Norme transitorie e finali	30

TITOLO I. NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il presente Regolamento determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1 assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198, comma 2 lett. g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente lettera b);

- c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 5. i rifiuti da attività commerciali;
 6. i rifiuti da attività di servizio;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «gestione», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "x", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «auto compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolto in modo differenziato;
- n) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
- o) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- p) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- q) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- r) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- s) «utenza singola»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- t) «utenza domestica condominiale»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- u) «utenza aggregata»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- v) «parte fissa della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente
- w) «parte variabile della Tariffa»: è la quota parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- x) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante

raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

- y) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, cassonetti, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani, consegnati all'utente, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- z) «volume minimo annuo»: ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 20 aprile 2017 quota che può essere addebitata a ciascuna utenza in relazione alla qualità del servizio reso ed al numero dei servizi messi a disposizione ancorché non utilizzati ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 20 aprile 2017;
- aa) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

Art. 3. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
3. L'attività di cui sopra è affidata al Gestore, individuato nella Comunità della Valle di Sole, che provvede altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'applicazione e riscossione della Tariffa rifiuti corrispettiva.
4. Il Comune e la Comunità stabiliscono con apposita Convenzione, le rispettive attività e le funzioni di competenza di ciascun Ente in materia di applicazione della tariffa, tenendo conto delle competenze acquisite, delle risorse umane presenti e delle funzioni già esercitate dai Comuni e dalla Comunità, secondo principi di reciprocità, massima efficienza organizzativa ed economicità.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dal "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti" e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Art. 4. Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm., nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 e ss.mm., per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ed alla deliberazione comunale per l'assimilazione quantitativa degli stessi in conformità con gli artt. 198, comma 2, lettera g) e 265, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e

ss.mm. e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.

Art. 5. Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
2. A fronte del servizio viene applicata la Tariffa rifiuti corrispettiva che assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi i rifiuti domestici ingombranti e i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il costo della gestione dei rifiuti è definito ogni anno in relazione al piano finanziario che, fatto salvo quanto stabilito da A.R.E.R.A., è costituito da:
 - costi di gestione del servizio e di investimento individuati e definiti dal soggetto gestore tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività del servizio fornito, dell'ampliamento del perimetro gestionale e del tasso di inflazione programmato;
 - costi propri individuati dal Comune per spazzamento e lavaggio strade ai quali vanno sommati i costi relativi ai rifiuti abbandonati e ai rapporti con gli utenti.

Art. 6. Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata all'art. 3, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dall'art. 1, comma 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dalla Comunità della Valle di Sole, in qualità di Ente Gestore, secondo le modalità previste nel capo IV del presente Regolamento e dalla Convenzione stipulata tra la Comunità della Valle di Sole e il Comune.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente come disposto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
5. Il presente Regolamento determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.

Art. 7. Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro l'approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce, in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio integrato di gestione dei RU in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (costi d'uso del capitale), riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (costi operativi).
3. Alla parte variabile della tariffa possono essere associate più categorie merceologiche; in questo caso ad ogni categoria merceologica, i cui conferimenti da parte degli utenti siano misurati ed identificati, sarà applicata una specifica tariffa. La previsione degli incassi delle varie categorie merceologiche dovrà coprire interamente l'ammontare complessivo dei costi variabili esposti nel piano economico finanziario.
4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
5. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
6. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali non pericolosi, non assimilati ai rifiuti urbani né per quantità né per qualità, potranno conferire i propri rifiuti al CRZ previa stipula di apposito accordo fra le parti con la Comunità. I prezzi per il servizio convenzionato sono definiti con determina del Responsabile del Servizio di Igiene Ambientale della Comunità.

Art. 8. Presupposto per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1, per le abitazioni la presenza anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, esclusa la sola presenza di allacciamento idrico per oggettiva impossibilità alla chiusura, costituisce presunzione di utilizzo dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; costituisce altresì presunzione di utilizzo dei locali e conseguentemente l'attitudine alla produzione di rifiuti, la residenza ivi stabilita dal conduttore o dal detentore dei locali stessi.
3. Ai fini di cui al comma 1, per le unità immobiliari destinate ad usi diversi da quelli di cui al comma precedente, la presenza anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas in concorso con l'esercizio dell'attività ivi svolta provata attraverso l'esistenza di idonea documentazione, costituisce presunzione di utilizzo dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Art. 9. Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e speciali assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche si considera soggetto tenuto al pagamento l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio.
3. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta pro quota dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.
4. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà la tariffa è dovuta direttamente dal Condominio ovvero dall'Amministratore dello stesso ovvero dall'Amministrazione della multiproprietà.
5. Per le utenze aggregate che fanno parte di condomini il soggetto obbligato al pagamento della tariffa è l'Amministratore condominiale "pro tempore". Nel caso di condomini la ripartizione della spesa sulle singole utenze è in capo allo stesso Amministratore, che stabilirà autonomamente i criteri da applicare alla singola unità immobiliare.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
8. Per le Persone Giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante pro tempore.
9. Per le utenze destinate ad uso abitativo cedute ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

TITOLO II. COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 10. Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (ad esempio autorimesse, depositi, tavernette, cantine, ecc.); sono considerati pertinenza dell'utenza anche i locali censiti in categoria catastale C2 o C6, ubicati nello stesso comune dell'utenza principale, anche ad un diverso indirizzo;
 - c) i posti macchina coperti ad uso esclusivo, le cantine ed i garage;
 - d) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo continuativo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, i dancing, i cinema all'aperto, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande);
 - e) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
 - f) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei già menzionati locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie aziendale misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50 qualora gli stessi abbiano le caratteristiche di agibilità. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 20, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 11. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
 - a) Utenze domestiche di soggetti residenti:
le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:
le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dinamicamente dall'Anagrafe Generale del Comune, con conseguente ricalcolo della tariffa dal giorno dell'intervenuta variazione. In presenza di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Essi sono tenuti al pagamento solidalmente.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, ovvero per abitazioni a disposizione dei soggetti residenti (seconde case) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in numero 2 (due) persone per tutto l'arco dell'anno. Previa presentazione di richiesta documentata dell'utente o di un suo familiare, e restituzione del dispositivo, tale presunzione non sarà applicata per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da soggetti ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in R.S.A. o in altri istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo. In tal caso il numero di componenti applicato sarà pari ad uno.
4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, qualora di fatto non accertabile il numero effettivo dei componenti.
5. I locali adibiti a strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast e simili, vengono computati distintamente dall'abitazione ed equiparati alle unità domestiche di non residenti considerando un numero di occupanti pari a 2 unità.
6. In conformità al metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA la quota fissa da attribuire alla singola utenza, è commisurata, per le utenze domestiche, al numero dei componenti del nucleo familiare senza tener conto della superficie delle abitazioni, opportunamente corretto mediante i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. Nella realtà di questo Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6 o più	4,1

7. Per le utenze aggregate, la quota fissa della tariffa viene calcolata sommando in un'unica obbligazione, intestata al rispettivo Amministratore, le quote fisse di ogni singola unità immobiliare.
8. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabili relativi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) conferiti da ciascuna utenza domestica. Per

ciascun periodo di riferimento, il Comune stabilisce il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

9. Per le utenze domestiche la parte variabile della tariffa viene calcolata come sommatoria dei conferimenti effettuati dall'utente, identificato mediante supporto magnetico (tessera o chiavetta), al contenitore con limitatore volumetrico, il volume verrà espresso in litri a seconda delle dimensioni dell'apertura di conferimento.
10. Per le utenze aggregate la quota variabile della tariffa viene calcolata in base al numero di svuotamenti effettuati dalla stessa, parametrato al volume in litri del contenitore assegnato. La parte variabile della tariffa riferita all'utenza aggregata di un condominio verrà intestata al rispettivo Amministratore.
11. In sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi ed inoltre, al fine di evitare comportamenti elusivi, può fissare un volume minimo annuo per persona di rifiuto secco (indifferenziato) da addebitare a ciascuna utenza.

Art. 12. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In conformità al metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA la quota fissa da attribuire alla singola utenza, è commisurata per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, ai costi fissi ad essa addebitabili, determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per un coefficiente di adattamento Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. Nella realtà di questo Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Attività per Comuni fino a 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,415
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,735
3. Stabilimenti balneari	0,505
4. Esposizioni, autosaloni	0,365
5. Alberghi con ristorante	1,200
6. Alberghi senza ristorante	0,855
7. Case di cura e riposo	0,975
8. Uffici e agenzie	1,065
9. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,565
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,990

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,295
12. Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,880
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,040
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,670
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,820
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,130
17. Bar, caffè, pasticceria	4,960
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,070
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,250
21. Discoteche, night club	1,340

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi variabile relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, è determinata, per ogni categoria merceologica, dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) conferiti da ciascuna utenza. Per ciascun periodo di riferimento, il Comune stabilisce il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.
3. Per le utenze non domestiche la quota variabile della tariffa viene calcolata:
 - PER LE UTENZE DOTATE DI CASSONETTO: in base al numero di svuotamenti effettuati, parametrato al volume in litri del contenitore assegnato;
 - PER LE UTENZE DOTATE DI SUPPORTO MAGNETICO (TESSERA, CHIAVETTA): in base al numero di conferimenti effettuati al contenitore con limitatore volumetrico, il volume verrà espresso in litri a seconda delle dimensioni dell'apertura di conferimento.
4. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per il rifiuto secco residuo (indifferenziato), può fissare il volume minimo annuo da addebitare a ciascuna utenza anche in mancanza di ritiro del cassonetto o del supporto magnetico.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività

effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione della misura dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.

Art. 13. Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo della tariffa i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:

a) locali:

1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili ovvero inagibili, con riferimento all'art. 8 comma 2.
2. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento, impianti privati di lavaggio automezzi ed i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
3. i balconi, terrazze, vani scale interni e scale esterne, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento familiare/ domestico;
4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva. Rimangono assoggettati alla tariffa gli altri locali quali spogliatoi, servizi, depositi e simili;
5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
6. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva; non rientrano in questa tipologia le parti comuni relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti.
7. i locali interrati o seminterrati ed i sottotetti adibiti a soffitta inutilizzabili come deposito in quanto contenenti materiale in disuso ed alla rinfusa o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
8. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, o sia pervenuta al Comune una S.C.I.A., o altro titolo edilizio, riferita ai lavori di cui sopra, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori.

b) aree scoperte:

1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;

4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.
 6. le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
 7. le aree adibite a raccolta rifiuti e centro recupero materiali.
 8. aree destinate a deposito di materiali e attrezzature utilizzate nell'attività produttiva.
- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
- d) sono inoltre escluse dall'applicazione della tariffa le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria, di variazione o di specifica comunicazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
- Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, intese come tali le aree occupate per le attività propedeutiche alla produzione, quali ad esempio cantine con silos, serre per la produzione di fiori, celle di deposito frutta, ecc.; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree connessi all'attività di vendita, ancorché ubicate sul fondo agricolo, quali ad esempio magazzini di stoccaggio del prodotto, aree e locali di imballaggio e confezionamento, punti vendita al pubblico, eventuali superfici di ristorazione o di accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui di cui all'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

4. Qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

Ambulatori medici	70%
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	60%
Lavanderie a secco e tintorie	80%
Officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto	70%
Caseifici e cantine vinicole	50%
Attività artigianali manifatturiere con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie) – officine di carpenteria metallica, lattonerie	60%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	80%
Laboratori fotografici ed eliografie	80%

5. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare al Comune una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Devono altresì segnalare entro 30 giorni la variazione degli elementi che determinano la presente esclusione. Il Comune si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto nell'anno precedente, con la fatturazione successiva.
6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 14. Agevolazioni

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate le seguenti agevolazioni:
- a) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica nel territorio comunale, secondo quanto stabilito dal "Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti", il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, determina annualmente l'importo (euro/anno per persona) delle agevolazioni da applicarvi. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla presentazione della domanda.
 - b) Per le utenze non domestiche ove il periodo di apertura risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia inferiore a 150 giorni

nell'arco dell'anno solare, il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza è ridotto della metà.

- c) Per le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, di cui all'art. 11 comma 3, tenute a disposizione dai soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, non si applica il volume minimo di rifiuto secco residuo (indifferenziato) da addebitare annualmente a ciascuna utenza.
 - d) Alle utenze domestiche che accedono al CRM (Centro Raccolta Materiali), a fronte della registrazione dei conferimenti di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio, come previsto dall'Art. 9 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 20 aprile 2017, è applicata una riduzione sulla quota variabile della tariffa eccedente il costo relativo al volume minimo di rifiuto secco residuo previsto all'art. 11 comma 11, del presente regolamento. Tale riduzione commisurata al numero dei conferimenti verrà determinata annualmente dal Comune in sede di approvazione delle tariffe.
2. Le riduzioni sono cumulabili. La domanda, da presentarsi obbligatoriamente dagli interessati per poter ottenere l'agevolazione, ha effetto anche per gli anni successivi se ne sussistano le condizioni.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 15. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

- 1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
- 2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, è applicata una riduzione della quota variabile della Tariffa corrispettiva commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.

A questo proposito è stabilito che:

La quota variabile della tariffa non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 70% della parte variabile non misurata della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile non misurata è così determinata:

$$\% \text{Sconto QV} = \frac{\text{Kg riciclati}}{\text{Kg teorici}} \times \% \text{Sconto QV max}$$

Kg teorici

Kg riciclati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg teorici	Prodotto superficie soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
%ScontoQV	% di sconto sulla quota variabile riconosciuta
%ScontoQVmax	70 % (quota di sconto massima riconoscibile sulla quota variabile)

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Gestore, e per conoscenza al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 16. Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole pubbliche materne ed elementari;
 - b) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
 - c) manifestazioni socio-culturali patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, nella misura da determinarsi annualmente in sede di approvazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a) della sola quota variabile relativa alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni). La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza. La misura di sostituzione del Comune da determinarsi annualmente in sede di approvazione della tariffa può prevedere diversi scagioni in base alla quantità di tessili sanitari prodotti;
 - b) della sola quota variabile relativa alle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con figli minori di età inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini). La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non

raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza.

- c) manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, i cui proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte;
- 3. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale, nella misura da determinarsi annualmente in sede di approvazione della tariffa rifiuti, della sola quota variabile relativa alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente in trattamento dialitico peritoneale domiciliare, comprovato da idonea documentazione medica, che utilizza per le cure materiale sanitario (sacche e linee di collegamento) che deve essere smaltito come rifiuto indifferenziato. La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza.
- 4. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo.
- 5. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione dell'organo competente con la quale è approvata la tariffa.
- 6. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) e b) del primo comma e dalla lettera b) del secondo comma, per quest'ultima la riduzione verrà riconosciuta d'ufficio sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe del Comune stesso.

Art. 17. Riduzioni per motivi di servizio

- 1. Nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 30% della quota fissa della tariffa.
- 2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dall'utente con la presentazione della comunicazione di cui al successivo Art. 20 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta

TITOLO III. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 18. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo Art. 19. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

Art. 19. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 18 e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore e per conoscenza al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal gestore, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tariffa.
3. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune secondo il modello predisposto dal gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore

medesimo, entro la data fissata dalla normativa statale, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

TITOLO IV. DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 20. Dichiarazioni

1. Ciascun utente ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa corrispettiva ed in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree; la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, se non diversamente disposto da specifiche previsione del presente regolamento, provvedono a consegnare al Comune entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione o di cessazione, la comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, redatta su appositi moduli predisposti dal Comune. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applicano le sanzioni previste dall'art. 26 del presente Regolamento. La cessazione, subordinata alla restituzione del contenitore o dispositivo magnetico (tessera, chiavetta) assegnata, decorre dalla data dello svuotamento finale qualora quest'ultima sia successiva alla data di cessazione dichiarata. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti o dell'intestatario della famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento. Nel caso di decesso dell'intestatario dell'utenza gli eredi hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa, ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, la cessazione del servizio. In questo caso il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al presente comma è di dodici mesi; la variazione dell'intestatario dell'utenza potrà comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
- Per le utenze domestiche:
 - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
 - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
 - c) dati identificativi del proprietario dell'immobile se diverso dal dichiarante;
 - d) dati catastali dell'immobile, compresa la superficie catastale;
 - e) l'indicazione della superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - Per le utenze non domestiche:
 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione o ragione sociale dell'utente, codice fiscale, partita I.V.A., codice Ateco relativo all'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC sede legale);
 - c) dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali ed aree e loro partizioni interne;
 - d) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - e) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio.

5. La dichiarazione, a cui deve essere allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, può essere presentata al Comune nei seguenti modi:

- a) direttamente presso gli sportelli del Comune;
- b) spedita per posta;
- c) spedita via fax;
- d) spedita a mezzo posta elettronica certificata sull'indirizzo di posta certificata del Comune;
- e) spedito a mezzo posta elettronica.

In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax o indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

6. La comunicazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa; In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Se la comunicazione di cessazione è presentata oltre il termine di comunicazione, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione. Le dichiarazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal giorno di presentazione della stessa.

7. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

9. La cessazione può avvenire anche a cura del Comune, nella circostanza che sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili di fine utilizzo del servizio, o a seguito di subentro dichiarato dal nuovo occupante/detentore dei locali.

In caso di accertata irreperibilità del contribuente da parte degli uffici preposti, la cancellazione dagli elenchi dei contribuenti avverrà, a cura del Comune, senza l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 26.

10. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori o delle chiavette, non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che

viene comunque applicata per la presenza dei presupposti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

11. I dispositivi elettronici per il conferimento dei RU sono dati in uso all'utente a titolo gratuito. In caso di smarrimento, deterioramento, mancata restituzione o distruzione del dispositivo elettronico l'utente può chiederne al Comune di riferimento uno nuovo. Per particolari esigenze, su richiesta degli interessati, il Comune potrà rilasciare per ogni singola utenza più dispositivi elettronici. Salvo il caso di deterioramento dovuto al normale uso o a malfunzionamenti tecnici, saranno addebitati all'utente € 5,00 a titolo di rimborso spese.

Art. 21. Verifiche

1. Il Comune esercita, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm., l'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti, attivando controlli sia puntuali che a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del medesimo D.P.R.) e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 del medesimo D.P.R.) rilasciate, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
 - c) richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - d) invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c., a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - e) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - f) verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti di cui all'art. 8 comma 2. Per le unità immobiliari di tipo produttivo, destinate ad uso diverso da abitazione, l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute. Per le rimanenti superfici l'occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.
4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale del Comune, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato.
5. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo è effettuata d'ufficio la decadenza dai benefici ed il recupero di quelli precedentemente concessi. Qualora sia riscontrata da parte del Comune l'esistenza di dichiarazioni false o comunque non rispondenti al vero (salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di

regolarizzazione) è prevista l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia penale ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.

6. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata desumendo i dati dall'anagrafe, dal catasto urbano e da altre banche dati disponibili, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione. Nell'ambito delle utenze non domestiche, in caso di superfici relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria desunte dal Catasto, la superficie da assoggettare a tariffa sarà quella catastale ridotta del 20%. Il Comune potrà effettuare la modifica d'ufficio dandone comunicazione agli interessati.
7. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro trenta giorni non pervengano rilievi al Comune. Qualora l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo, determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 22. Informazioni all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b. numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c. voci di costo che compongono la Tariffa;
 - d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e. riduzioni eventualmente applicate;
 - f. Carta della qualità.
3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

Art. 23. Riscossione

1. La tariffa è riscossa dalla Comunità della Valle di Sole secondo le modalità di cui all'art. 3 ed alla Convenzione sottoscritta, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.

2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate, una diversa rateizzazione potrà essere concordata fra Comunità della Valle di Sole e Comune, demandando al contratto di servizio la scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative definite in base ai costi sia diretti che indiretti.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il corrispettivo dovuto potrà essere richiesto unitamente a quello del periodo successivo, a condizione che entrambi si riferiscano al medesimo anno finanziario. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo art. 27 e in sede di conguaglio. Non si fa luogo alla fatturazione o al rimborso se l'ammontare della tariffa annua e/o importo a conguaglio è inferiore o pari a Euro 12,00; se la tariffa è superiore a Euro 12,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni solari di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza, la Comunità della Valle di Sole provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di Legge, con aggravio degli interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo art. 24.

ART. 24 Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima mediante:
 - a) bollettino pagoPA;
 - b) addebito automatico in conto corrente (SEPA Direct Debit Core);
 - c) modalità telematiche previste dal portale "Pago Semplice" di Trentino Riscossioni S.p.A.

Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione. Qualora il Gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità

2. Le fatture relative alle utenze domestiche sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria mentre le fatture relative alle utenze non domestiche sono spedite tramite posta elettronica certificata. In alternativa, nel caso di utenza domestica, accedendo al portale "Pago Semplice" di Trentino Riscossioni S.p.A. è possibile attivare la notifica dei documenti e scaricare gli stessi in formato PDF. Le fatture sono disponibili anche sullo Sportello On Line del Contribuente.
3. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione di ciascuna fattura:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

La rateizzazione viene concessa, se richiesta, di norma entro la data di scadenza della fattura, alla quale non vengono applicati interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste.

L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

4. Nel caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura invia all'utente un primo sollecito bonario il cui importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di Euro 5,00 (oneri di sollecito).
5. Nel caso di omesso o parziale pagamento di quanto indicato nell'avviso bonario, il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata nello stesso, notifica apposito sollecito di pagamento con raccomandata A/R maggiorato di ulteriori Euro 5,00 (sanzione accessoria) avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di effettuazione del pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato in fattura pari al vigente tasso legale.
6. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 5, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa anche nella forma dell'accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019 da notificare a cura del gestore ai sensi art 1 comma 691 della Legge 147/2013.
7. Le somme indicate negli avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma precedente, se non versate entro i termini prescritti, sono rimosse coattivamente dal Gestore secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito delle spese relative al procedimento.

Art. 25. Rimborsi e conguagli

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Art. 26. Violazioni

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di inizio, di variazione, di cessazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 20, comma 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) Euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 20, comma 3, del presente regolamento;
 - b) Euro 40,00 (quaranta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 20, comma 3, e prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte dell'Ente gestore;
 - c) Euro 60,00 (sessanta) nel caso di accertata infedeltà dei dati comunicati;
 - d) Euro 100,00 (cento) in caso di omessa comunicazione.
2. Gli utenti per i quali siano stati rilevate e contestate inosservanze circa le prescrizioni del presente regolamento e suoi allegati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 250,00 per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi specificatamente individuati nei commi precedenti e seguenti del presente articolo.
3. Per i soggetti che hanno dichiarato di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, ma che dai controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività, si applica la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena della tariffa per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata. La sanzione di cui al presente comma non si cumula con le altre sanzioni stabilite dal Regolamento.
4. Il Comune provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 27. Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 28, si applica la tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1 comma 837 della L. 160/2019 e ss.mm e ii.
2. Per temporaneo si intende l'uso dell'area per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

4. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 7.
5. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dal Comune.
6. Il pagamento minimo richiesto per la tariffa giornaliera è di € 3,00 (tre).
7. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

Art. 28. Manifestazioni ed eventi

1. Per il possesso o la detenzione di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale. In tal caso non si applica la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente (o soggetto richiedente in genere) e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui al presente articolo:

- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti da campeggi temporanei;
- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti da eventi o manifestazioni
- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti da spettacoli viaggianti
- Servizio di gestione di particolari categorie di rifiuti prodotti dalle attività agricole;
- Servizio di gestione dei rifiuti prodotti sulle aree sciabili

3. È demandata al gestore del servizio l'individuazione, tramite apposite procedure, delle modalità di esecuzione di tali servizi e del relativo corrispettivo dovuto dagli utenti.
4. Se alla data della richiesta di servizio specifico, il soggetto richiedente presenta una situazione pregressa di insolvenza relativa a servizi erogati precedentemente, lo stesso non può essere autorizzato.

Art. 29. Responsabile

1. Al responsabile del Servizio individuato come competente da ciascun Ente, sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa di competenza, compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi. Nel caso di assenza temporanea a qualunque titolo il rispettivo Ente nominerà un sostituto all'interno del Servizio.

TITOLO V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30. Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 1/1/2023.
3. Rimane ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative alle previgenti forme di prelievo sui rifiuti (TIA, TARES , TARI tributo) per i rispettivi periodi di vigenza.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva si considerano le superfici dichiarate e accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.